



COMUNE DI BORTIGIADAS

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

Servizi Demografici

Ufficio di Stato Civile

REGOLAMENTO SUL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI

Approvato con deliberazione con deliberazione del Consiglio Comunale

n° 10 del 12/04/2016

ART. 1 - Premesse

1. Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Bortigiadas, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.
3. A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici.

ART. 2 – Testamento Biologico

1. Con l'espressione "testamento biologico"(detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
2. La persona che lo redige nomina due Fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
3. I Fiduciari, possono risiedere oppure no nel Comune di Bortigiadas.

ART. 3 - Soggetti legittimati a presentare il testamento biologico.

1. Sono soggetti legittimati a presentare il testamento biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Bortigiadas, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.
2. Il trasferimento di residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal registro;

ART. 4 – Registro dei Testamenti Biologici. Finalità.

1. Il Registro è riservato ai soggetti di cui al precedente articolo 3 ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i soggetti suddetti che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento.

ART. 5 –Caratteristiche del Registro

1. Il registro gestisce la banca dati dei dichiaranti e dei fiduciari, ed attribuisce un numero progressivo annuale ad ogni singola pratica.
2. Sarà previsto un aggiornamento costante verificando l'eventuale decesso dell'interessato.
3. Trascorsi cinque anni dalla eliminazione del registro (per decesso) gli atti depositati saranno materialmente eliminati.
4. L'Ufficio al quale fare riferimento sarà quello di Stato Civile.
5. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed ai Fiduciari l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico
6. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale.

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

1. Il Testamento biologico deve essere predisposto su apposito modulo rilasciato dal Comune di Bortigiadas;
2. Il Testamento Biologico si acquisisce dal cittadino in busta sigillata contenente le volontà.
3. Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per i fiduciari.
4. La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.
5. Il cittadino si presenterà nell'apposito Ufficio con la busta sigillata unitamente ai fiduciari (massimo 2).
6. La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.
7. In quella sede sottoscrive una dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 con modulo già predisposto nel quale dichiarerà la consegna della busta e della nomina dei fiduciari, nonché dichiarazione di non aver depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro testamento biologico, tale dichiarazione viene sottoscritta dai fiduciari.
8. Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.
9. Al dichiarante e ai fiduciari viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio riportante il numero progressivo attribuito

e annotato sul registro e la firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

10. Attraverso successiva dichiarazione di ritiro del testamento biologico da parte del beneficiario oppure Dichiarazione di revoca del testamento biologico e sostituzione con altro testamento biologico o di sostituzione del fiduciario da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

ART. 7 – Soggetti che possono prendere visione del Registro

1. Il registro non è pubblico.

2. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione del loro congiunto, ed agli altri elementi risultanti dal Registro le persone indicate nella dichiarazione sottoscritta dal dichiarante.